

Parere favorevole di non assoggettabilità a VIA del progetto di un parco eolico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 23 gennaio 2025, n. 53 - Donadono, pres.; Mariano, est. - Fri-El S.p.A. (avv.ti Lombardi, Salzano, Alfieri) c. Regione Basilicata (n.c.) ed a.

Ambiente - Parere favorevole di non assoggettabilità a VIA del progetto di un parco eolico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 26/10/2023, la società deducente - attiva nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili - ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, con cui la Regione Basilicata, in accoglimento di apposita istanza presentata dalla società controinteressata in data 14/10/2022, ha espresso giudizio favorevole di non assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19, co. 3, del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. *screening* di V.I.A.), del progetto di un parco eolico da quest'ultima candidato (di potenza pari a 30 MW, da ubicarsi nei Comuni di Montescaglioso e Pomarico).

1.1. La società deducente - dopo aver premesso di aver presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 14/11/2022, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, del progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Lama di Palio" (da ubicarsi anch'esso nel Comune di Montescaglioso) e alla Regione Basilicata, in data 17/11/2022, istanza di Autorizzazione unica del medesimo progetto, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 - ha contestato, sotto più profili, la positiva conclusione del procedimento di *screening* ambientale (riguardante il concorrente progetto presentato della società controinteressata), deducendo:

- con il primo motivo, che la Regione non avrebbe in alcun modo valutato le criticità evidenziate nelle osservazioni formulate dalla deducente nel procedimento di *screening* ambientale per cui è causa, in punto di: i) mancata considerazione delle interferenze e degli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza del progetto da essa candidato; ii) errori e carenze dello studio preliminare ambientale del settembre 2022 presentato dalla controinteressata relativamente alle opere di connessione del progettato impianto alla rete di trasmissione nazionale; iii) assoggettamento dell'area prevista per la localizzazione della sottostazione elettrica del progetto concorrente nel "Territorio della fascia costiera del primo entroterra, colline e altipiani sito nel comune di Bernalda", tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004; iv) inclusione dell'area interessata dal progetto concorrente nell'area IBA "Calanchi della Basilicata", tale da rendere necessaria la produzione di uno studio di incidenza ambientale, nonché l'implementazione di un piano di monitoraggio preventivo; v) mancata inclusione nello studio preliminare ambientale dei fotoinserimenti del progetto;

- con il secondo motivo, che nel procedimento non sarebbero stati acquisiti gli indispensabili elementi informativi relativamente all'indicazione e alla rappresentazione di opere di connessione necessarie ai fini della connessione dell'impianto alla rete di trasmissione nazionale;

- con il terzo motivo, che l'impugnata determina di *screening* difetterebbe di qualsivoglia valutazione relativa all'interferenza, in senso tecnico e dal punto di vista degli effetti cumulativi, tra i due impianti (insistenti nel medesimo contesto territoriale).

2. Si è costituita in giudizio la società controinteressata, la quale, nell'argomentare l'infondatezza del gravame, ne ha eccepito *in limine* l'inammissibilità per carenza di interesse (tenuto conto che l'istanza di autorizzazione unica dell'impianto da essa candidato, presentata alla Regione in data 8/8/2023, è tuttora pendente ed impregiudicata, come anche quella della stessa ricorrente).

3. All'udienza dell'8/1/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato (il che consente di prescindere dallo scrutinio della richiamata eccezione di inammissibilità) e, pertanto, va respinto.

4.1. Non coglie nel segno il primo motivo, atteso che, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'Amministrazione non ha un onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata, bastando che ne abbia dato conto in modo sintetico ed essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. VI, 19/11/2024, n. 9285; id. sez. IV, 1/3/2024, n. 2011).

Il che è, nella specie, avvenuto, come si evince dalla lettura del provvedimento regionale *sub iudice* ed in particolare del rapporto istruttorio ad esso allegato (datato 23/6/2023), nel quale vi è preciso riferimento alle osservazioni endoprocedimentali prodotte dalla ricorrente, in uno alle corrispondenti controdeduzioni formulate dall'odierna controinteressata; elementi questi, dunque, tutti debitamente entrati nel fuoco valutativo dell'Amministrazione (che ha

sufficientemente motivato in ordine a tutti i profili ai quali inseriscono le osservazioni della ricorrente), seppur con differenti esiti.

Ciò è sufficiente ai fini reiezione della censura, tenuto conto, peraltro, che con il motivo in esame non è stata formulata alcuna specifica (e sostanziale) contestazione (di natura sostanziale) avverso il complesso ordito motivazionale del provvedimento, fatta eccezione per i profili denunciati nei successivi motivi (su cui *infra*).

4.2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, come condivisibilmente rilevato dalla società controinteressata, in quanto le censure con esso veicolate attengono a profili - la conformità delle opere di connessione alla rete – sprovvisti di effettiva rilevanza ambientale (e, per tale via, di concreta portata lesiva della sfera giuridica della ricorrente), tenuto conto che:

- l'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e le "Linee Guida per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale" approvate con la Delibera della Giunta regionale n. 46/2019 non richiedono che, allo Studio di impatto ambientale da produrre in sede di V.I.A. (o di screening), venga allegato alcunché afferente alla connessione dell'impianto alla rete;

- ogni relativa questione è destinata ad essere puntualmente valutata in sede autorizzatoria, come stabilito dall'art. 3 della L.R. n. 1/2010 (*"L'autorizzazione unica regionale di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto tramite apposita Conferenza di Servizi ai sensi della legge n. 241/1990, nell'ambito della quale confluiscono gli apporti necessari alla costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse ivi compresi gli elettrodotti e le infrastrutture indispensabili"*).

4.3. Non è persuasivo neanche il terzo motivo di gravame, atteso che, come correttamente osservato dalla controinteressata, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, occorre avere riguardo alle interferenze con i progetti in esercizio e approvati (secondo quanto univocamente desumibile dall'Allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, ai sensi del quale *"Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: [...] b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati"*) e non anche a quelle con i progetti ancora *in itinere*, qual è quello della ricorrente (la cui istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, presentata in data 14/11/2022, peraltro in data successiva a quella di *screening* per cui è causa, è tuttora pendente ed impregiudicata).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controinteressata, da quantificarsi nella misura onnicomprensiva di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)